COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA



Provincia di Alessandria

COPIA

Determinazione del Responsabile Servizio: RAGIONERIA

N. 276 del 19-12-2022

OGGETTO:

Bilancio di Previsione 2022-2024 Variazione ai sensi dell'art.175 comma 5 quater lettera c) - del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. Applicazione di avanzo vincolato - Quota emergenza COVID-19.

Responsabile del Servizio: Ghio Barbara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del servizio finanziario dell'ente:

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 29.04.2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2022-2024; ed il bilancio di previsione 2022-2024;

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 29.07.2022 inerente la variazione per assestamento generale al bilancio 2022/2024;

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2022 inerente e salvaguardia degli equilibri. Artt. 175, comma 8 e 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 175, comma 5-quater del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
 - all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

Considerato che l'art. 187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 dispone che *"le quote del*

risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.";

Tenuto conto che l'Amministrazione non si trova in una delle situazioni di cui agli artt.195 e 222 del TUEL;

Rilevato che l'avanzo che viene applicato in questa sede ha natura vincolata e che pertanto non occorre effettuare questa verifica;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 29.04.2022, esecutiva, è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2021;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, che all'art.18 attribuisce al Responsabile del Servizio finanziario, previa segnalazione da parte degli altri Responsabili di servizio, la competenza di effettuare le variazioni compensative previste dall'art.175 comma 5-quater del TUEL;

Visto l'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del DL n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 51/2022, che amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all'articolo 13 del DL n. 4/2022, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da

specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:

- gli avanzi di amministrazione disponibili;
- i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al dPR n. 380/20001, fatta eccezione per le sanzioni di cui all' articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico (sanzione erogata per inottemperanza a ingiunzione a demolire a seguito di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali);
- gli "avanzi Covid", ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. "Fondone") di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

Ritenuto di coprire i maggiori oneri per utenze di energia elettrica verificatisi nel 2022, utilizzando gli avanzi vincolati correlati al c.d."Fondone Covid", nel rispetto della normativa vigente;

Considerato che per determinare la somma da utilizzare, è necessario confrontare la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata (impegni) per tali utenze nel 2019;

Viste le spese da considerare per energia elettrica;

Dato atto che la quota vincolata risultante dal Rendiconto esercizio 2021, a titolo di "Fondone COVID", risulta essere di € 60.000,00,

Ritenuto, pertanto, di provvedere allo stanziamento della quota di € 15.000,00 prelevandola dai fondi vincolati rendiconto esercizio 2021 ed applicandoli alla parte corrente, come da prospetto allegato A), esercizio 2022 – Bilancio di previsione 2022-2024, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Dato atto che tali variazioni non determinano una modifica degli equilibri di bilancio di previsione 2022-2024;

Rilevato che non è richiesta l'espressione di un parere da parte del Collegio di Revisione dell'Ente data l'assenza di discrezionalità nell'operazione e la natura vincolata della posta di bilancio che si intende inserire detta variazione;

Visti:

- il D.Lgs. 23/6/2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
- e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1
- e 2 della legge 5/5/2009 n. 42, così come corretto e integrato dal D.Lgs. 10/8/2014 n. 126;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1. **di effettuare**, ai sensi dall'art. 175 comma 5 quater lett.c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la
- variazione di bilancio riguardante l'utilizzo della quota vincolata del risultato

di amministrazione derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, al bilancio di previsione come

2. **di dare atto** che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli equilibri;

da prospetto allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 3. **di dare atto** che, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, l'avanzo vincolato complessivamente applicato risulta pari ad € 15.000,00;
- 4. **di variare** conseguentemente, ai sensi dell'art. 175 comma 9, il piano esecutivo di gestione 2022-2024;
- 5. di dare comunicazione trimestrale alla Giunta della presente variazione;
- 6. di trasmettere il presente atto all'Organo di Revisione Economico Finanziaria;
- 7. **di dare atto** che non è necessaria la trasmissione della presente variazione al tesoriere comunale, tramite il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., in quanto non modifica il totale della missione e del programma interessato al presente provvedimento;
- 8. **di comunicare** il presente provvedimento ai Servizi i cui capitoli sono oggetto della presente variazione compensativa.

Il Responsabile del Servizio (Ghio Barbara)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-03-2023 al 15-04-2023

lì 31-03-2023

Reg. Pubbl. n. 143

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Massimo Parodi

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto d'Orba, lì 31-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Parodi dott. Massimo